

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO TRIENNALE DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, PRODOTTI DALL'UNIVERSITÀ DI PISA.

PARTE AMMINISTRATIVA

Art 1 OGGETTO

Art. 2 ACCETTAZIONE DEL LAVORO

Art. 3 OFFERTA ECONOMICA E IMPORTO DI CONTRATTO

Art. 4 TEMPO CONTRATTUALE

Art. 5 PENALI

Art. 6 PAGAMENTI

Art. 7 GARANZIE OBBLIGATORIE-CAUZIONE

Art. 8 CONTRATTO- STIPULAZIONE -SPESE

Art. 9 NORMATIVA RICHIAMATA E REQUISITI DI CONFORMITÀ

Art. 10 DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO- SUBAPPALTO

Art. 11 ONERI ED OBBLIGHI

Art. 12 LAVORO - CONDIZIONI GENERALI, ESECUZIONE, CONTROLLO

Art. 13 SERVIZI DIVERSI – NUOVI PREZZI-REVISIONE PREZZI

Art. 14 RESPONSABILITÀ DEL CONTRAENTE

Art. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ENTE- DISDETTA CONTRAENTE

Art. 16 SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA' DI CONVENZIONI CONSIP

Art. 1 OGGETTO

Il contratto ha per oggetto il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non, così come definiti nel Capitolato – Parte Tecnica, prodotti dall'Università di Pisa, di seguito denominato Ente.

Art. 2 ACCETTAZIONE DEL LAVORO

Nell'accettare il lavoro, l'assegnatario, definito di seguito contraente, dichiara:

- di aver valutato adeguatamente quanto da eseguire;
- di aver letto la documentazione di gara e di accettarne prescrizioni, condizioni ed oneri;
- di possedere personale, mezzi, attrezzature e materiali adeguati per la perfetta esecuzione del servizio.

L'Ente, per necessarie e motivate esigenze, senza che il contraente possa pretendere compensi od indennizzi, oltre il corrispettivo dovuto, potrà:

- disporre la temporanea sospensione del lavoro;
- risolvere il contratto, anche prima della scadenza, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 163/06 e del DPR 207/10.

Art. 3 OFFERTA ECONOMICA e IMPORTO DI CONTRATTO

La base per le offerte è calcolata, per un periodo di 3 anni, in € 222.000,00 (IVA esclusa).

Non sono previsti "costi per la sicurezza" ai sensi dell'art. 26 c. 5 del D.Lgs. n. 81/08.

L'offerta economica dovrà essere formulata secondo lo schema all'uopo predisposto ed allegato agli atti di gara.

Il contratto è a misura.

Sono compresi tutti gli adempimenti (oneri, obblighi, ecc...), anche non espressamente previsti in contratto purché necessari a dare compiuto regolarmente il lavoro.

Qualora le circostanze lo richiedano, l'Ente potrà apportare varianti qualitative e quantitative in corso di esecuzione del contratto. Le varianti o aggiunte in ogni caso non potranno superare un importo complessivo pari al 30% dell'importo originario del contratto.

Art. 4 TEMPO CONTRATTUALE

La durata del contratto è triennale con decorrenza a partire dal **01 luglio 2014 o dalla data che sarà decisa dall'Ente con apposito provvedimento**. Non è ammesso il rinnovo del contratto ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge 62/2005¹.

Al termine del contratto, in relazione allo svolgimento delle procedure per la selezione del nuovo contraente cui affidare il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dall'Università di Pisa, l'Ente ha la facoltà di prorogare il contratto per il periodo necessario all'individuazione del nuovo contraente alle medesime condizioni contrattuali.

ART. 5 PENALI

In caso di non esecuzione del servizio, considerata anche la normativa vigente relativa all'oggetto del servizio, l'Ente potrà applicare una penale di Euro 172,00 (centosettantadue/00) per ogni giorno di mancata esecuzione dello stesso, oltre i termini previsti all'art. 3 del Capitolato – Parte Tecnica e da subito, invece, se l'impossibilità ad effettuare la concordata prestazione non è giustificata.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale², senza obbligo o bisogno di messa in mora, l'Ente ha facoltà, insindacabile, di risolvere il contratto, senza che il contraente possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, addebitando all'appaltatore medesimo le maggiori spese occorrenti per procurarsi il servizio altrove, oltre gli eventuali maggiori danni, salvo diversa valutazione dovuta a cause di forza maggiore e ciò sempre a insindacabile giudizio dell'Ente.

L'Ente potrà detrarre l'importo dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali, dagli importi delle fatture relativi ai corrispettivi maturati, oppure dall'importo della cauzione di cui all'art. 7 del presente Capitolato.

E' fatto salvo comunque il diritto dell'Ente al risarcimento degli eventuali danni subiti per l'inadempimento.

Art.6 PAGAMENTI

Il contraente riceverà, periodicamente, sulla base di quanto regolarmente eseguito e accertato dall'Ente, pagamenti a fronte di presentazione delle fatture comprensive di I.V.A., previa verifica dell'adempimento dell'obbligo relativo alla consegna di copia dei formulari di identificazione dei rifiuti alle stesse riferiti.

Le fatture vanno intestate ed inoltrate alle strutture dell'Università di Pisa che richiedono il servizio. Per le Direzioni dell'Amministrazione Centrale invece le fatture devono essere indirizzate a: Università

² Art. 298 c. 2 Dpr. N. 207/2010

di Pisa – Ufficio Sicurezza e Ambiente, Lungarno Pacinotti 43/44, 56126 Pisa. Sulle stesse vanno riportati i dati (Partita I.V.A., Codice Fiscale, iscrizione al Registro Ditte della C.C.I.A.A., codice IBAN) e le modalità di pagamento. È obbligo della ditta fornire mensilmente l'ammontare di quanto fatturato e di quanto smaltito, diviso per codice CER, nell'ambito del presente capitolato.

Sulle fatture sarà applicata una trattenuta dello 0,5 % ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DPR 207/10.

All'impresa aggiudicataria è fatto obbligo di trasmettere all'Università di Pisa entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dalla stessa aggiudicataria al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate ed, inoltre, una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale attesti di essere in regola con i pagamenti ai subappaltatori. Nel caso di mancata trasmissione di questa dichiarazione, e/o delle fatture quietanzate, sarà sospeso ogni successivo pagamento nei confronti dell'impresa aggiudicataria.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e si impegna a dare immediata comunicazione all'Università di Pisa ed alla Prefettura di Pisa della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Ente, di norma, provvede al pagamento, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, purché corredata della necessaria documentazione (quarta copia dei formulari di identificazione dei rifiuti debitamente compilati e controfirmati dal destinatario finale).

E' vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura a riscuotere, che non siano accettate per iscritto dall'Ente.

Art. 7 GARANZIE OBBLIGATORIE - CAUZIONE

E' prestata dal contraente cauzione definitiva, prima della stipula del contratto, a questo Ente nell'ammontare, nelle forme e nei modi previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e dall'art. 123 del DPR 207/10.

Art. 8 CONTRATTO - STIPULAZIONE - SPESE

A tutela dell'Ente e ai sensi di legge, l'aggiudicazione è subordinata all'esito positivo delle eventuali verifiche sulla 1^a classificata, relativamente ai requisiti dichiarati in gara.

Sono a carico del contraente tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti³ e le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipula contrattuale.

Sono inoltre a carico tutti gli oneri e obblighi di contratto.

Sono a carico dell'Ente: il corrispettivo di contratto e quanto per legge spettante.

³ Art. 139 c. 1 dpr 207/2010

Fa parte del contratto il presente Capitolato ed il Capitolato Parte Tecnica.

Art. 9 NORMATIVA RICHIAMATA E REQUISITI DI CONFORMITA'

Il servizio oggetto della presente gara dovrà essere, in tutto, conforme alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia, attualmente in vigore nella UE e in Italia o che vengano emanati in corso d'opera, anche relativamente agli eventuali aspetti e particolari non riportati nel presente Capitolato e nel Capitolato – Parte Tecnica.

In particolare per la vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti ci si riferisce a: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., D.P.R. 254/2003, D.M. 406/1998 e vigente normativa ADR.

Salvo quanto disposto in contratto, si richiamano, inoltre, le seguenti norme di osservanza cui si rinvia:

- D.Lgs. 163/06;
- D.Lgs. 81/08;
- D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/06";
- R.D. n. 2440/1924 "Disposizioni in materia di Patrimonio e Contabilità dello Stato";
- R.D. n. 827/1924 "Regolamento per la Contabilità dello Stato";
- Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Codice Civile;
- Normativa antimafia;
- Normativa in materia di imposte, tasse e contributi;
- Normativa sulla privacy;
- Normativa su retribuzioni, previdenza e assicurazioni, sicurezza dipendenti e collaboratori;
- Normativa tecnica specifica e quelle Europee in materia.
- Normativa specifica sulla gestione dei rifiuti come precisato nel capitolato parte tecnica.

Il contraente, per l'attività da svolgersi presso i locali dell'Ente, si impegna a rispettare le norme sulla sicurezza, comprese quelle dell'Ente, osservando in particolare le disposizioni previste dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 (a questo proposito si rimanda al successivo art. 7 del capitolato – Parte Tecnica).

Art. 10 DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO - SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 è fatto divieto di cessione totale o parziale di contratto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

E' ammesso il subappalto nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Art. 11 ONERI ED OBBLIGHI

Sono a carico del contraente, salvo quanto stabilito nel Capitolato-Parte Tecnica, gli oneri e gli obblighi di seguito elencati:

- Stipulazione contratto;
- Disponibilità di risorse umane adeguate e necessarie per numero e qualità;
- Disponibilità di mezzi d'opera, attrezzature, materiali adeguati in relazione alle necessità del servizio ed in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti, nonché, per quanto riguarda specificatamente i mezzi, delle autorizzazioni previste per il trasporto delle tipologie di rifiuti oggetto dell'appalto;
- Disponibilità di un referente tecnico, per tutta la durata del contratto, in grado di curare la buona esecuzione del servizio e di tenere i necessari contatti con l'Ente, in particolare con l'Ufficio preposto al coordinamento del servizio (rif. art. 2 parte tecnica del presente capitolato);
- Adozione di provvedimenti e cautele necessarie per evitare danni ai beni pubblici e privati;
- Osservanza della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro per gli aspetti generali e, in particolare, per quanto concerne i rischi specifici connessi al servizio espletato nonché adozione delle misure di prevenzione e protezione che scaturiscono dall'applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08;
- Osservanza della normativa in merito ad assunzione, retribuzione, previdenza ed assistenza, assicurazione, sicurezza dei propri dipendenti e collaboratori.

Per quanto concerne la responsabilità in solido del contraente, dell'osservanza delle norme anzidette, anche nei confronti del personale dipendente di eventuali subappaltatori si applicano le norme vigenti in materia.

Art. 12 LAVORO - CONDIZIONI GENERALI, ESECUZIONE, CONTROLLO

L'Ente, anche a mezzo dei propri incaricati dipendenti, potrà sempre procedere all'accertamento della regolarità e al controllo del lavoro, e a tutte le decisioni nell'accettabilità di risorse umane, attrezzature e mezzi d'opera, così come nei materiali e lavorazioni.

Sistema di pagamento contratto:

Il lavoro è compensato a misura, con i prezzi unitari previsti e onnicomprensivi di tutta l'esecuzione secondo contratto. Come specificato nella successiva parte tecnica, per alcune categorie di rifiuti (16.02.14) e nelle circostanze specifiche ivi prestabilite, il servizio dovrà essere svolto senza alcun compenso.

Con il corrispettivo contrattuale stabilito, sono inoltre compensati:

- gli obblighi ed oneri generali e speciali contenuti nel contratto;

- gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali all'esecuzione e, comunque, di ordine generale e necessari a fornire il lavoro stesso compiuto in ogni sua parte e nel termine fissato.

Art. 13 SERVIZI DIVERSI – NUOVI PREZZI-REVISIONE PREZZI

Qualora si renda necessaria l'esecuzione di servizi non compresi in contratto, i prezzi da fissarsi dovranno essere preventivamente concordati e approvati dall'Ente.

Per la fissazione degli stessi si riferirà prioritariamente al contratto, secondariamente alle norme in materia.

La revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva e viene concordata tra le parti, con istanza adeguatamente motivata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria.

Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano disponibili i costi standardizzati, editi dall'Osservatorio di cui all'art. 7 del d.lgs. 163/2006, potranno essere utilizzati gli strumenti orientativi ritenuti più idonei tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Art. 14 RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE

Il contraente è responsabile della perfetta rispondenza del servizio a quanto stabilito in contratto, nonché alle disposizioni non opposte e contenute nelle indicazioni e ordini di servizio dell'Ente.

Dovrà rifare, a proprie spese, per quanto fornito od eseguito in difformità alle prescrizioni e condizioni di contratto o per quanto non fornito od eseguito regolarmente.

E' responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone, proprietà, animali e cose per l'esecuzione del servizio.

Art. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ENTE - DISDETTA CONTRAENTE

L'Ente ha facoltà di risolvere il contratto, con conseguente rivalsa sulla cauzione ed eventuale richiesta di risarcimento di ogni eventuale danno, nei casi previsti dal D.Lgs. 163/06 e dal DPR 207/10.

Nel caso in cui, ai sensi della normativa vigente, l'Ente, provvedesse, d'ufficio, alla esecuzione del servizio, tutte le spese inerenti e conseguenti saranno a carico del contraente.

Se il contraente dovesse chiedere la risoluzione del contratto prima della completa esecuzione del servizio e senza giustificati motivi, l'Ente, a titolo di risarcimento, potrà rivalersi sul corrispettivo e sulla eventuale cauzione, in tutto o in parte, per effetto della maggior spesa che potrebbe conseguire

dall'assegnazione del servizio a un terzo, fatta salva ogni eventuale iniziativa a tutela dei propri interessi per le inadempienze manifeste e i danni subiti.

Art. 16 SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA' DI CONVENZIONI CONSIP

L'Ente si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni CONSIP che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario nel caso in cui il contraente non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

PARTE TECNICA

Art 1 FINALITÀ DEL SERVIZIO

Art. 2 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 4 TIPOLOGIA E QUANTITATIVI DEI RIFIUTI PRODOTTI

Art. 5 OBBLIGHI DELLA DITTA

Art. 6 SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI - SISTRI

Art. 7 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO

Allegato SEDI UNIVERSITARIE OGGETTO DEL SERVIZIO

Art. 1 Finalità del servizio

Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - "Norme in materia ambientale", in attuazione della legge 15 dicembre 2004 n. 308, disciplina, nella sua quarta parte, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati, anche in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli oli esausti, sulle batterie esauste, sui rifiuti di imballaggio, sui policlorobifenili (PCB), sulle discariche, sugli inceneritori, sui rifiuti elettrici e elettronici, sui rifiuti sanitari e sui rifiuti contenenti amianto. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi della quarta parte del decreto stesso, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti: tra queste, il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari ai sensi dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179.

L'Università di Pisa risulta produttrice di numerose tipologie di rifiuti speciali, pericolosi e non, originati dalle attività didattiche, di ricerca e di servizio che si svolgono presso le varie strutture dell'Ateneo.

Il servizio oggetto del presente capitolato consiste nella raccolta dei rifiuti speciali dai siti di deposito temporaneo ubicati presso le strutture produttrici dell'Università di Pisa, nel trasporto e conferimento degli stessi ad "impianti di gestione" rifiuti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento dei rifiuti stessi.

La Ditta assegnataria dovrà espletare il servizio in oggetto (raccolta, trasporto, e avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti) nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e assumendosene tutta la responsabilità sin dal momento del ritiro del rifiuto, sollevando, in tal modo, l'Amministrazione universitaria da qualsiasi responsabilità sia civile che penale.

Art. 2 Disposizioni Generali

La Ditta deve essere in possesso dei requisiti seguenti:

- essere regolarmente iscritta al Registro Ditte della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura competente per l'area territoriale in cui opera la Ditta (oppure per le imprese non italiane, essere iscritta al pertinente Registro Professionale o Commerciale dello Stato di appartenenza);
- essere iscritta all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 212 – Albo nazionale gestori ambientali, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e degli artt. 8 e 9 del D.M. 28.04.1998, n. 496 “Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti”, e disporre delle certificazioni attestanti l'autorizzazione al trasporto delle tipologie di rifiuto oggetto di gara e delle relative abilitazioni ADR sia per gli autoveicoli che per il personale di viaggio.

Qualora una o più autorizzazioni dovessero cessare in corso di contratto, e ciò anche per cause improvvise non dipendenti dalla facoltà dei contraenti, la Ditta deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione la quale, di conseguenza, si riserva di verificare e quantificare i danni provocati dal disservizio, richiedendone l'indennizzo alla Ditta stessa.

La Ditta dovrà fornire, già in fase di offerta, indicazione degli impianti di destinazione finale dei rifiuti oggetto della gara. Qualora, in corso di contratto, emergessero impedimenti all'utilizzo dell'impianto indicato in fase di gara la Ditta dovrà comunicare preventivamente all'Amministrazione le generalità del nuovo impianto prescelto.

Il ritiro delle diverse tipologie di rifiuti presso le strutture Universitarie dovrà avvenire secondo quanto stabilito al successivo art. 3, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

La Ditta, nel caso di motivata, giustificata impossibilità ad effettuare la concordata prestazione, deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione, per provvedere poi, entro le 48 ore successive, all'esecuzione del servizio. Si veda, al riguardo, quanto prescritto all'art. 5 “Penali” della Parte Amministrativa del presente Capitolato.

Si informa che l'attività di coordinamento del servizio di raccolta, trasporto, e smaltimento/recupero rifiuti sarà gestita dall'Ufficio Sicurezza e Ambiente di Ateneo.

La Ditta, al momento della stipula del contratto, dovrà fornire nominativo e recapiti del “referente tecnico” di cui all'art. 11 della Parte Amministrativa del presente Capitolato, in possesso di adeguata

esperienza e competenza tecnica in relazione all'oggetto del servizio in appalto, cui l'Ufficio Sicurezza e Ambiente potrà far riferimento per qualsiasi questione relativa agli aspetti tecnici del servizio.

Art. 3 Modalità di svolgimento del servizio

La Ditta deve provvedere al ritiro dei rifiuti speciali prodotti nelle varie strutture dell'Università di Pisa e al conferimento degli stessi ad impianti di trattamento (smaltimento/recupero) autorizzati ai sensi della normativa vigente.

L'elenco dettagliato delle strutture universitarie interessate dal servizio di raccolta dei rifiuti speciali è riportato in allegato. La Ditta deve comunque provvedere al ritiro dei rifiuti speciali prodotti in strutture che, nel corso della durata contrattuale del servizio, si siano trasferite dalle sedi indicate nell'elenco allegato ad altre sedi ubicate nel territorio del Comune di Pisa.

Per l'espletamento di detto servizio la Ditta deve attenersi a tutte le norme di legge in materia di gestione dei rifiuti.

Il servizio deve essere effettuato dal personale della Ditta, mediante ritiro dei contenitori pieni e consegna di ulteriori contenitori vuoti. Si fa presente che l'Amministrazione non fornirà personale di manovalanza per le operazioni di movimentazione a terra e carico sull'autocarro dei rifiuti da avviare allo smaltimento.

Il personale della Ditta dovrà essere munito di cartellino di riconoscimento da esibire ad ogni richiesta dell'Amministrazione.

La Ditta provvede al ritiro dei rifiuti a seguito di richiesta da parte della struttura oppure, laddove sia possibile stabilire prelievi programmati, concordando preliminarmente con i Responsabili delle strutture il programma di ritiro.

Nel primo caso (ritiro rifiuti su richiesta della struttura) la Ditta dovrà aver cura di rispettare i tempi di intervento di seguito indicati:

- per i rifiuti sanitari a rischio infettivo l'intervento deve essere effettuato entro 3 giorni dalla richiesta;
- per le altre tipologie di rifiuti l'intervento deve essere effettuato entro 15 giorni dalla richiesta; tale termine può essere esteso ad un massimo di 30 giorni complessivi previo accordo con la struttura.

La richiesta deve essere effettuata a mezzo di fax o e-mail.

Nel secondo caso (frequenza prelievi concordata preliminarmente con la struttura) il programma di ritiro dei rifiuti deve garantire, comunque, il rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente per la durata del deposito temporaneo delle varie tipologie di rifiuti. Ad esempio, nelle strutture in cui sono prodotti rifiuti sanitari a rischio infettivo (o analoghi ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. i del DPR 254/2003), il programma di ritiro deve rispettare le condizioni di cui all'art. 8 del DPR 254/2003: per questo motivo in talune strutture universitarie la frequenza prevista per il ritiro dei rifiuti è settimanale.

Copia del programma è trasmessa dalla Ditta al Ufficio Sicurezza e Ambiente dell'Università di Pisa.

Il mancato rispetto dei suddetti tempi di intervento comporta il pagamento di penali, secondo le modalità illustrate all'art. 5 del presente capitolato - parte amministrativa.

Tutti i recipienti destinati a contenere i rifiuti dovranno essere forniti dalla Ditta che risulterà aggiudicataria del servizio. Per quanto relativo alle modalità di consegna degli stessi si rimette ad accordi con i Responsabili delle strutture. In ogni caso è necessario che, preliminarmente all'avvio del servizio, la Ditta si accordi con le strutture per stabilire numero e tipologia dei contenitori necessari per il primo ritiro.

I contenitori devono essere adeguati in relazione alle varie tipologie dei rifiuti oggetto della gara e conformi alle normative tecniche di riferimento.

Tutti i contenitori dovranno essere omologati secondo il disposto della normativa in materia di trasporto delle merci e dei rifiuti pericolosi (ADR).

Tutti i contenitori dovranno, in generale, possedere le seguenti caratteristiche:

- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
- essere muniti di accessori e/o dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di movimentazione;
- essere corredati di etichette da apporre ai sensi di legge.

Di seguito sono indicati, a titolo indicativo, alcune tipologie di contenitori di cui è da prevedersi la fornitura:

Per rifiuti liquidi derivanti da processi chimici di varia natura:

- contenitori omologati ed integri, dotati di coperchio a vite, di sottotappo a tenuta, di maniglie per la movimentazione, di varie capacità⁴; i contenitori forniti dovranno risultare puliti internamente ed esternamente al fine di evitare agli utenti l'accidentale contatto con sostanze pericolose, privi di scritte o etichette non pertinenti, in modo da non generare alcuna confusione sul contenuto degli stessi.

Per rifiuti solidi derivanti da processi chimici di varia natura:

- contenitori omologati ed integri, dotati di coperchio, di maniglie per il sollevamento, puliti internamente ed esternamente al fine di evitare agli utenti l'accidentale contatto con sostanze pericolose; privi di scritte o etichette non pertinenti, in modo da non generare alcuna confusione sul contenuto degli stessi.

Per reagenti obsoleti di laboratorio:

⁴ La scelta delle dimensioni dei contenitori da fornire a ciascuna struttura -tra quelli omologati presenti in commercio- deve essere effettuata in accordo con la struttura stessa.

- contenitori omologati ed integri, dotati di coperchio, di maniglie per il sollevamento, puliti internamente ed esternamente al fine di evitare agli utenti l'accidentale contatto con sostanze pericolose; privi di scritte o etichette non pertinenti, in modo da non generare alcuna confusione sul contenuto degli stessi;
- idoneo materiale anti-urto e ignifugo (es.: vermiculite) per garantire un trasporto sicuro dei suddetti rifiuti.

Per i filtri esausti provenienti da cappe di laboratorio chimiche o biologiche:

- contenitori idonei (es.: big bags), di adeguata dimensione e resistenza.

Per i rifiuti sanitari a rischio infettivo:

- contenitori di cartone omologati -della capacità di 40 e di 60 litri- dotati di un sacchetto interno in polietilene per il contenimento di eventuali fuoriuscite di liquidi, dotato di laccio di chiusura;
- contenitori rigidi in polipropilene, omologati, per oggetti taglienti e pungenti;
- idonea contrassegnatura (etichettatura inamovibile, o marchio, a fondo giallo recante la scritta R di colore nero e ulteriore etichettatura recante il simbolo di rischio biologico).

La Ditta dovrà inoltre disporre di mezzi idonei per la raccolta dei rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione (identificati, nel paragrafo successivo, con il CER 170904), ossia prevedere contenitori, nonché mezzi di sollevamento e di trasporto adeguati in relazione alla tipologia dei materiali in questione (peso e ingombro) ed idonei sotto il profilo della sicurezza sul lavoro.

Art. 4 Tipologia e quantitativi dei rifiuti prodotti

Nelle seguenti tabelle sono riportate le tipologie di rifiuti oggetto del servizio, identificate dal relativo codice CER, e, a fianco, sono indicati i quantitativi cui si stima l'ammontare della produzione annua.

Si fa presente che la quantificazione dei rifiuti prodotti dalle Strutture universitarie è soggetta a variazioni non facilmente determinabili, essendo la produzione di rifiuti correlata strettamente alle esigenze della ricerca e della didattica. Di conseguenza, i dati relativi ai quantitativi di rifiuti stimati sono da ritenersi puramente indicativi.

ELENCO DELLE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI RIFIUTI E QUANTITATIVI STIMATI (E NON GARANTITI) PRODOTTI PER ANNO

RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI	CER	Quantitativi (Kg) stimati per anno
Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca	02.01.	
Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	02.01.08*	1000

RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI	CER	Quantitativi (Kg) stimati per anno
Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi	06.01.	
Acido solforico ed acido solforoso	06.01.01*	50
Altri acidi	06.01.06*	150
Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi	06.02.	
Idrossido di sodio e di potassio	06.02.04*	200
Altre basi	06.02.05*	50
Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici	06.03.	
Sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	06.03.13*	200
Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06.03.11 e 06.03.13	06.03.14	100

RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI	CER	Quantitativi (Kg) stimati per anno
Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base	07.01.	
Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	07.01.03*	2.000
Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	07.01.04*	3.000
Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	07.01.10*	200
Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici	07.03.	
Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	07.03.03*	50
Fondi e residui di reazione alogenati	07.03.07*	300

RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI	CER	Quantitativi (Kg) stimati per anno
Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non altrimenti specificati	07.07.	
Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	07.07.03*	500
Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	07.07.04*	1.000
Fondi e residui di reazione, alogenati	07.07.07*	50
Altri fondi e residui di reazione	07.07.08*	100
Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	07.07.10*	50

RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA	CER	Quantitativi (Kg) stimati per anno
Rifiuti dell'industria fotografica	09.01.	
Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	09.01.01*	200
Soluzioni fissative	09.01.04*	50
Soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio	09.01.05*	50
Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	09.01.07	20

OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (tranne oli commestibili di cui ai capitoli 05, 12 e 19)	CER	Quantitativi (Kg) stimati per anno
Rifiuti di oli non specificati altrimenti	13.08.	
Altre emulsioni	13.08.02*	400

RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)	CER	Quantitativi (Kg) stimati per anno
Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)	15.01.	
Imballaggi di carta e cartone	15.01.01	500
Imballaggi in plastica	15.01.02	3500
Imballaggi in materiali misti	15.01.06	1.500

Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	15.01.10*	500
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi	15.02.	
Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose diversi da quelli di cui alla voce 15.02.02	15.02.02*	200
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose diversi da quelli di cui alla voce 15.02.02	15.02.03	50

RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO	CER	Quantitativi (Kg) stimati per anno
Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche	16.02.	
Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	16.02.11*	1.300
Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16.02.09 e 16.02.12	16.02.13*	5.000
Apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 16.02.09 e 16.02.13	16.02.14	10.000
Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15	16.02.16	1.700
Gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto	16.05.	
Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	16.05.06*	1000

RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)	CER	Quantitativi (Kg) stimati per anno
Legno, vetro e plastica	17.02.	
Legno	17.02.01	300
Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione	17.09.	
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03	17.09.04	30.000

RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITA' DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE NON DIRETTAMENTE PROVENIENTI DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO)	CER	Quantitativi (Kg) stimati per anno
Rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani	18.01.	
Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	18.01.03*	2.000
Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	18.01.04	25
Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	18.01.06*	25
Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18.01.06*	18.01.07	250
Rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali	18.02.	
Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	18.02.02*	15.000
Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	18.02.03	100
Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	18.02.05*	25
Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18.02.05*	18.02.06	250

Secondo quanto previsto all'art. 12 della Parte Amministrativa, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche non pericolosi di cui al **CER 16.02.14**, dovrà essere effettuato gratuitamente per le strutture universitarie, qualora queste vi provvedano secondo le seguenti modalità: raccolta di tali rifiuti presso un unico punto prestabilito, all'interno dell'area di pertinenza di ciascuna struttura/complesso, accessibile ai mezzi della Ditta. Occorre pertanto considerare che per i 10.000 kg di RAEE CER 160214 di cui si stima la produzione annua, non è garantito il ritiro oneroso, ma dovrà essere ritirato e avviato a recupero gratuitamente tutto il quantitativo prodotto e raccolto con le sopradette modalità.

Art. 5 Obblighi della Ditta

La Ditta provvede ai seguenti adempimenti:

- a. ritira, nel rispetto della vigente normativa e secondo le modalità concordate (vedi art. 3), i contenitori pieni di rifiuti prodotti dalle strutture universitarie e provvede al trasporto e conferimento degli stessi ad apposito ed autorizzato impianto di gestione (recupero/smaltimento).
- b. rilascia, contestualmente alle operazioni di prelievo del rifiuto, il relativo formulario di identificazione - di cui all'art. 193 (trasporto dei rifiuti) del D.Lgs. n.152/2006 - compilato in ogni sua parte (ad eccezione dei campi compilabili solo a seguito del prelievo e della consegna all'impianto finale)⁵;
- c. restituisce la quarta copia dei formulari di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 entro i tempi e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente; detta documentazione dovrà essere allegata alla fattura relativa al servizio del mese di riferimento, pena la non liquidazione della stessa;
- d. garantisce la continuità e la puntualità del servizio anche nel caso di guasti riportati dai mezzi di trasporto o di chiusura e/o fermata temporanea dell'impianto di stoccaggio provvisorio o di smaltimento finale, provvedendo a propria totale cura e spese, e pertanto senza alcuna variazione di prezzo, al percorso di smaltimento alternativo ovvero il trasferimento ad altro impianto autorizzato.
- e. in caso di sversamento accidentale del rifiuto durante le fasi di gestione dello stesso (raccolta, trasporto) effettua le operazioni necessarie per il contenimento dell'evento e l'immediata "bonifica" del luogo, adottando procedure che garantiscano la sicurezza delle persone e la salvaguardia dell'ambiente, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente (DLgs. n. 152/06).

L'Università sarà sollevata da qualsiasi responsabilità in merito al corretto smaltimento dei rifiuti consegnati all'Appaltatore, che assumerà tutte le responsabilità previste dalla legge per le fasi dell'attività successive al ritiro dei rifiuti.

Art. 6 Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modifiche, nella legge 30 ottobre 2013 n. 125 (modifica dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 188-ter, del D.Lgs. 152/2006), la Ditta dovrà risultare essere iscritta al SISTRI. La Ditta dovrà mettere in atto tutte le procedure per il funzionamento del SISTRI, in particolare quelle previste dalle Circolari Esplicative del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 31/10/2013. La Ditta dovrà inoltre adottare, senza costi ulteriori per l'Ente, le eventuali ulteriori procedure per il funzionamento del SISTRI emanate dagli Organi competenti.

⁵E' fatto salvo quanto previsto al successivo art. 6, a partire dal momento dell'entrata in vigore del SISTRI

Art. 7 Disposizioni in materia di sicurezza del lavoro

La Ditta deve dimostrare di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

Prima dell'inizio del servizio, nei termini indicati nella lettera di affidamento, dovrà presentare documentazione attestante l'avvenuto adempimento dei seguenti obblighi:

- Designazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
- Designazione del Medico Competente;
- Documento di Valutazione dei Rischi;
- Formazione del personale lavoratore ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008, con particolare riferimento ai rischi specifici connessi all'attività oggetto del servizio.

L'impresa aggiudicataria, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, dovrà fornire all'Amministrazione la seguente documentazione attestante l'idoneità tecnico-professionale in relazione al servizio oggetto dell'appalto:

- 1) autocertificazione dell'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) autocertificazione dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

L'individuazione delle specifiche misure atte a eliminare o, ove non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra le attività proprie dell'Amministrazione e quelle oggetto di appalto è contenuta nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, che verrà allegato al contratto. Tale documento potrà essere aggiornato successivamente, a seguito di appositi contatti (incontri, sopralluoghi, scambi di informazioni) tra i Servizi di Prevenzione e Protezione delle due aziende.

Per quanto riguarda i rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice, in relazione al servizio svolto, quest'ultima dovrà provvedere all'adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie, in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in materia; in particolare il personale della Ditta dovrà disporre di mezzi, indumenti e dispositivi di protezione individuale idonei in relazione ai rischi connessi all'attività, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. Nel caso la Ditta, nello svolgimento del servizio, ricorra all'impiego di attrezzature di cui dell'art 73 c. 5 del D.Lgs. n. 81/08 (attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori) dovrà assicurare che la conduzione delle stesse sia svolta esclusivamente da personale in possesso dei requisiti necessari, anche ai sensi dell'Accordo Stato regioni del 22 febbraio 2012⁶.

⁶ Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le

In caso di aggiudicazione, il mancato possesso dei requisiti sopraindicati invalida l'aggiudicazione stessa.

Allegato Sedi universitarie oggetto del servizio